



Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;
- VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
 - l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla



- prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, ha autorizzato la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 agosto 2025, ha deliberato le proroghe, per ulteriori 12 mesi, dei predetti stati di emergenza di cui alle deliberazioni del 21 settembre e 29 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 1 del 2018;
 - **da ultimo, l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, per il quale ha autorizzato la spesa di ulteriori **3,05 milioni** di euro per l'anno 2026;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, che al Capo I, contiene disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dai richiamati eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché in materia di governance del processo di ricostruzione e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito, per brevità, indicato come il **DL n. 61/2023**) e, in particolare l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:

- al **comma 1** dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;

- al **comma 2** prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- al **comma 2-bis** dispone che entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario sia autorizzato a riorganizzare la citata struttura di supporto e che, al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle attività di competenza, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessino alla data stabilita dal Commissario straordinario con ordinanza e stabilisce, infine, che all'attuazione di quanto previsto si provveda nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per il funzionamento della struttura di supporto e all'uso disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n.385 con il quale l'incarico conferito all'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Commissario straordinario alla ricostruzione è stato prorogato fino al 31 maggio 2026;

VISTA l'**Ordinanza commissariale n. 29**, pubblicata il 18 luglio 2024, con la quale, in attuazione delle citate disposizioni normative, si è provveduto alla organizzazione dell'attività di verifica degli interventi, limitatamente alle misure di ricostruzione privata, mediante la nomina di una specifica Commissione, che effettua le verifiche accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze del Commissario straordinario, anche con l'ausilio degli enti pubblici o organi statali con cui è stato stipulato apposito accordo di collaborazione;

VISTA la **Determina del 30 agosto 2025** del Commissario straordinario, con cui è stata aggiornata la composizione della Commissione di verifica ai sensi della predetta Ordinanza n.29/2024;

VISTA l'**Ordinanza commissariale n. 57**, pubblicata il 31 gennaio 2026, con la quale, a valle delle modifiche apportate alla disciplina originaria con i richiamati provvedimenti legislativi, si è provveduto al riordino, in forma unitaria, della disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica oggetto di precedenti ordinanze commissariali e, tra l'altro, alla riformulazione delle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione dei previsti contributi finanziari, e del quadro derogatorio consentito e, in particolare, all'articolo 6, comma 4, è stato previsto che *“le modalità di effettuazione dei controlli, la definizione delle percentuali di controllo, i criteri di campionamento, le tipologie e le tempistiche di controllo, nonché l'individuazione della struttura deputata saranno definiti con determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023”* e, al successivo comma 5, si è stabilito che *“al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità delle disposizioni vigenti in materia di controlli, le disposizioni in materia degli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2023, degli articoli 5, 6 e 7 delle ordinanze commissariali nn. 8, 12, 13, 15 e 16/2023, degli articoli 9,10 e 11 dell'ordinanza commissariale n. 17/2024, dell'articolo 2 delle ordinanze commissariali nn. 19 e 28/2024, degli*

articoli 5 e 6 delle ordinanze commissariali nn. 24 e 26/2024, dell'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 33/2024, dell'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 35/2024, nonché dell'articolo 5 delle ordinanze commissariali nn. 43 e 45/2025, sono abrogate e cessano di produrre effetti” dalla data di pubblicazione della medesima Ordinanza commissariale n. 57/2026, restando fermi gli effetti delle attività già svolte alla medesima data;

VISTA

l’Ordinanza commissariale n. 44, pubblicata il 17 giugno 2025, con la quale, in attuazione delle più volte citate disposizioni normative, si è provveduto alla riorganizzazione dell'articolazione interna e dell'organizzazione della Struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario, articolandola in Unità organizzative, Servizi e Aree;

TENUTO CONTO di quanto previsto **dall’articolo 10**, della citata **Ordinanza n.44/2025** relativamente **all’Unità Presidio della Legalità**, la quale supporta il Commissario straordinario per la verifica degli interventi di ricostruzione pubblica e privata previsti dal DL n. 61/2023, con riferimento ai profili di rispetto della legalità e funge da collegamento per tali aspetti con le altre articolazioni della struttura, con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le Prefetture e con gli altri soggetti pubblici o privati interessati.

ATTESO

che l’Unità supporta, altresì, il Commissario nell’organizzazione e gestione delle attività ispettive, di controllo e vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all’utilizzo di contributi pubblici di cui agli articoli 20-ter, comma 7, lettera c, numero2), e 20 septies, comma 5, del DL n. 61/2023;

CONSIDERATO che il comma 2, dell’articolo 10, della citata Ordinanza n.44/2025, ha previsto che nell’ambito dell’Unità Presidio della Legalità possono essere individuati, con disposizioni del Commissario, referenti preposti a specifiche aree di attività;

VISTO

il decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0112787 in data 27 febbraio 2025, con il quale è stato disposto il richiamo in servizio del **Generale di Divisione del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri nella riserva Fabrizio MARI**, per le esigenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, dalla data del 27 febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 986, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO

il decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2026 0009193 in data 9 gennaio 2026, con il quale nei confronti del sopracitato Ufficiale Generale, è stata disposta la proroga del richiamo in servizio dalla data del 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026, per le esigenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell’articolo 986, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO

il decreto del Ministero dell’Interno, DAGEP-Servizio Funzionari, N.C. 333–FUN/2025 del 24/3/2025 Prot. 0014122, con il quale è stato disposto il distacco del **Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott. Giuseppe SIMONELLI** per le esigenze del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 1° aprile 2025 e fino a cessate esigenze;

CONSIDERATO

che le misure di ricostruzione pubblica e quelle di ricostruzione privata hanno caratteristiche e contenuti peculiari e differenti e che, pertanto, nelle more dell’adozione della determina prevista dall’articolo 6, comma 4, della richiamata Ordinanza commissariale n. 57/2026, è necessario allineare l’organizzazione della

struttura di supporto alle citate esigenze, adottando i necessari provvedimenti amministrativi;

RAVVISATA la necessità di definire due aree di attività nell'ambito dell'Unità Presidio della Legalità, come previsto dall'articolo 10 dell'Ordinanza n.44/2025, con funzioni rispettivamente di controllo e verifica degli interventi di ricostruzione privata, e di rispetto della legalità nella ricostruzione pubblica, nonché di individuare i rispettivi referenti responsabili preposti alle predette aree;

DECRETA

Articolo 1

(Attività e funzioni specifiche delle due aree)

1. L'Unità Presidio della Legalità ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della citata Ordinanza n.44/2025, è strutturata nelle seguenti due aree di attività relative, rispettivamente, alle modalità procedure e finalità delle verifiche e dei controlli sull'attuazione delle misure di **ricostruzione privata**, e alle modalità, procedure e finalità delle verifiche e dei controlli finalizzati ad assicurare il rispetto della tutela della legalità nell'attuazione degli interventi di **ricostruzione pubblica** previsti dal DL n. 61/2023:
 - **Area di attività “presidio della legalità nelle misure per la ricostruzione privata”**, cui compete il coordinamento dell'organizzazione e dell'effettuazione dei controlli e delle verifiche sugli interventi di ricostruzione privata, alla data di adozione della presente determina disciplinate dall'Ordinanza commissariale n. 29/2024, ed assicurate mediante la Commissione di verifica nominata ai sensi dell'articolo 2 della medesima Ordinanza;
 - **Area di attività “presidio della legalità nelle misure per la ricostruzione pubblica”**, cui compete il coordinamento dell'organizzazione e dell'effettuazione dei controlli e delle verifiche sugli interventi di ricostruzione pubblica, alla data di adozione della presente determina, disciplinate nell'ambito del Protocollo di monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto dal Commissario straordinario con l'ANAC, e del Protocollo di legalità con le Regioni e le Prefetture-UTG delle province interessate dagli eventi alluvionali, sugli interventi di ricostruzione pubblica, nelle more dell'adozione dell'apposita determina prevista dall'articolo 6, comma 4, della suindicata Ordinanza commissariale n. 57/2026.

Articolo 2

(Individuazione dei referenti responsabili)

1. All'Area di attività “*presidio della legalità nelle misure per la ricostruzione privata*” è preposto il Generale di Divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri nella riserva **Fabrizio MARI**, già nominato Presidente della Commissione di verifica di cui all'Ordinanza n. 29/2024;
2. All'Area di attività “*presidio della legalità nelle misure per la ricostruzione pubblica*” è preposto il Dirigente Superiore della Polizia di Stato **dott. Giuseppe Simonelli**, già nominato referente per il coordinamento dell'attuazione dei Protocolli di legalità e di vigilanza collaborativa con ANAC e con le Prefetture-UTG interessate.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. All'attuazione di quanto previsto nella presente determina si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2023.
2. La presente determina è efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Fabrizio Curcio